



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0038908 - 28/04/2010 - USCITA

AL DR. ... (OMISSIS)...

E-mail: info@.....

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla nota pervenuta a questo Ministero in data 23.3.2010 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto se un imprenditore individuale (non artigiano), qualora non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4 del d.m. in parola, possa nominare responsabile tecnico un soggetto "già abilitato in passato, in quanto iscritto alla CPA come artigiano" che, allo stato attuale "non svolge nessun'altra attività in modo continuativo e non ricopre tale funzione presso altra impresa di impiantistica", conferendo l'incarico al medesimo mediante apposita procura.

Occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio, responsabile del procedimento.

Pertanto, senza entrare nel merito della questione e nel rispetto dell'autonomia decisionale e procedimentale della Camera di commercio competente, si rappresenta che, qualora la procura non risulti comparabile a quella institoria - come peraltro sembrerebbe nel caso in esame poiché "il procuratore impegna l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa" - cioè trattasi di procura a più atti, si ricade nella disciplina dettata dall'articolo 2209 del c.c., che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, ma precisa che il procuratore non è preposto all'esercizio dell'impresa. In altri termini il procuratore (ex art. 2209) non ha poteri direttivi, ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell'impresa. Conseguentemente, qualora fosse, non avrebbe titolo per abilitare l'impresa.

Il tutto però deve essere valutato in concreto dal responsabile del procedimento dell'ufficio del registro delle imprese, ricevente l'istanza, sulla base dell'estensione e della pubblicazione della procura stessa.

IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)